

Statuto dell'AVIS SOVRACOMUNALE "Medio Varesotto"

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

c.1 L'Associazione Volontari Italiani del Sangue Sovracomunale Medio Varesotto, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita dalle Associazioni AVIS Comunali di Albizzate, Binago, Bodio Lomnago, Cairate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Castiglione Olona, Cunardo, Daverio, Gavirate, Gazzada, Lavena Ponte Tresa, Malnate, Morazzone, Oggiona Santo Stefano, Solbiate Arno, Valceresio, Varano Borghi, Varese, Veduggio, Viggiù, Blandrionno/Whirlpool. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'AVIS Sovracomunale ha attualmente sede legale in Varese, c/o il Servizio di Immunoelettrologia e Trasfusione dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Viale Borri, n. 57 ed esplica la propria attività istituzionale nell'ambito delle AVIS Comunali socie dell'Associazione. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'AVIS Sovracomunale fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117) e agisce sul territorio di AVIS Regionale Lombardia e di AVIS Provinciale di Varese, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

c.1 L'AVIS Sovracomunale è un'Associazione di volontariato, apolitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L'AVIS Sovracomunale, ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio di medicina trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera con cui si rapporta, si propone di:

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

c) Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

d) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello territoriale;

e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo a livello provinciale, anche attraverso progetti di Servizio Civile;

f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;

g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo

art. 3 del presente Statuto.

c.4 La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di

democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'AVIS Sovracomunale svolge nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, e verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi.

c.2 In particolare, coordinandosi con l'AVIS Provinciale di Varese, l'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Concorda e sottoscrive, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, convenzioni con le Pubbliche Istituzioni;
- b) Collabora, con l'Istituzione sanitaria di riferimento, alla definizione dei programmi di raccolta di sangue di plasma e di emocomponenti;
- c) Gestisce la chiamata dei propri iscritti per l'attività donazionale ed i controlli sanitari;
- d) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- e) Collabora con le altre associazioni per promuovere l'informazione a favore della donazione di organi, di tessuti, della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- f) Promuove la conoscenza delle proprie finalità ed attività anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Gestisce le procedure relative ai donatori sospesi, ai neodonoratori idonei e non idonei temporaneamente, compila le tessere associative e compie tutte le azioni necessarie ed inerenti alla gestione dell'attività donazionale degli associati;
- k) Svolge attività di statistica e gestione dati.

c.3 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui ai precedenti comma 1 e 2, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.4 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI

c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'AVIS Sovracomunale Medio Varesotto è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche le seguenti AVIS Comunali (già costituite alla data del 12 gennaio 2019) di: Albizzate, Bimago, Bodio Lomago, Cairate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Castiglione Olona, Cunardo, Daverio, Gavirate, Gazzada, Lavena Ponte Tresa, Malnate, Morazzone, Oggiona Santo Stefano, Solbiate Arno, Valceresio, Varano Borghi, Varese, Veduggio, Viggiù, Biantromano/Whirlpool.

c.3 Sono soci persone fisiche tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali soci giuridiche dell'AVIS Sovracomunale.

c.4 Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all'AVIS Sovracomunale della quota associativa annuale nella misura determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio della Sovracomunale, allo scopo di fornire all'AVIS medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

c.5 Tutte le Associate dell'AVIS Sovracomunale sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Sovracomunale.

c.6 L'AVIS Sovracomunale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali nonché nei confronti delle AVIS Nazionale, Regionale Lombarda e Provinciale di Varese, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea dell'AVIS Sovracomunale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.2 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea della Sovracomunale a mezzo del loro rappresentante legale o suo delegato.

c.3 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.4 La partecipazione all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200 soci o frazione di soci persone fisiche, con un minimo di 2 partecipanti per AVIS.

c.5 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle AVIS Comunali al 31 dicembre dell'anno precedente.

c.6 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento associativo.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche sono regolate negli statuti dell'AVIS Nazionale e delle AVIS Comunali, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'AVIS Sovracomunale:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario

c.2 Sono organi di controllo dell'AVIS Sovracomunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA SOVRACOMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Sovracomunale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche mantenengono il loro incarico fino alla AVIS Comunale. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea ordinaria dell'anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattati di persona fisica, ovvero attraverso il legale rappresentante se trattati di persona giuridica.

c.3 Il Presidente, legale rappresentante della persona giuridica, che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante di un'altra associata persona

giuridica.

c.4 L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo e comunque prima dell'Assemblea provinciale, per l'approvazione del bilancio consuntivo,

predisposto dal Consiglio Direttivo e la ratifica del bilancio preventivo, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere deliberare di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Sovracommunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.6 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato a mezzo lettera, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, spedito almeno cinque giorni prima.

c.7 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea degli Associati, se non delegati, partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale o dell'Organo di controllo ed i rappresentanti territoriali negli organi di coordinamento superiori.

c.12 Della convocazione della Assemblea viene data comunicazione all'AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART. 9 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea degli associati:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo e l'approvazione di impegni economici pluriennali approvato dal Consiglio Direttivo;

b) l'approvazione delle linee d'indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento ed il potenziamento dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;

c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;

d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;

f) l'approvazione delle modifiche dello Statuto nonché l'approvazione e le modifiche del Regolamento di attuazione.

g) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

h) la determinazione delle quote associative di propria competenza;

i) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea degli Associati dell'AVIS non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- c.1** Il Consiglio Direttivo dell'AVIS Sovracomunale Medio Varesotto è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea degli Associati nel rispetto delle norme previste dall'art. 9 del Regolamento di AVIS Nazionale.
- c.2** Ogni variazione del numero dei consiglieri, su proposta del Consiglio Direttivo, va deliberata dall'Assemblea degli Associati.
- c.3** Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti - dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere, i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, e nomina il Direttore Sanitario.
- c.4** Il Consiglio Direttivo convoca almeno una volta l'anno la Consulta dei Presidenti delle AVIS facenti parte dell'AVIS Sovracomunale per la verifica dell'attività e l'impostazione delle linee di politica associativa.
- c.5** Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti, ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e opportuno - tra i capitoli di spesa del Bilancio Preventivo già ratificato dall'Assemblea degli associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
- c.6** La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta per avviso scritto, inviato dal Presidente a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima.
- c.7** Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.8** La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.9** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto.
- c.10** Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti.
- c.11** Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 10, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
- c.12** I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c.13** Qualora, durante un mandato venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- c.14** Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
- c.15** La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio.

c.16 Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dai commi 11, 13 e 15 del presente art. e dal c. 8 dell'art. 8, il Consiglio decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata - secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 8 - entro quattro mesi dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio della Sovracomunale, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente od il Vicepresidente vicario non procedano alla convocazione dell'Assemblea, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.17 I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente vicario, all'Ufficio di Presidenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE VICARIO

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'AVIS Sovracomunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, nonché formulare l'ordine del giorno;

b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni.

c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario dal Vicepresidente

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto. I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/20017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Sovracommunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividono lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- e) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Sovracommunale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall'Assemblea degli Associati, la quale, nella stessa occasione, approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c. 1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di controllo, esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico e comunque nella misura massima determinata dal Consiglio Direttivo.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere, che abbiano già ricoperto la carica negli ultimi due mandati, non possono essere rieletti alla medesima carica. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 10, 11 e 13 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno. Lo Statuto Regionale norma eventuali e future modificazioni di questo comma.

c.4 Il regolamento di attuazione dello Statuto dell'AVIS Sovracomunale disciplina i casi di incompatibilità.

c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 19 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'AVIS Sovracomunale può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'AVIS di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, e di quello dell'AVIS Regionale sovraordinata nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

- c.1** Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 16 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.
- c.2** L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.
- c.3** Nelle more dell'approvazione del regolamento di attuazione, si applicano le disposizioni del regolamento di AVIS Nazionale.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
Regolato a Varese il 20/03/2019
n. 632.8819, 3. RLC-A
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Roberto LEONI

Il Funzionario

Antonio Caccia

Antonio Caccia